




# assistenza ai disabili



## Deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza per portatori di handicap

Da indicare a rigo E21 del 730 o RP23 di Unico

Tutte le spese sostenute per la cura e l'assistenza di un soggetto disabile, *diverse da quelle descritte nei punti precedenti*, possono essere portate in deduzione dal reddito del soggetto disabile o dal reddito di un familiare (di cui all'art. 433 del codice civile). Per quanto attiene alla tipologia di riconoscimento dello stato di disabilità, si rimanda alla nota nella pagina successiva. In base al comma 2 dell'art. 10 del TUIR non è necessario che il soggetto disabile sia a carico fiscale del soggetto che deduce la spesa. Le spese portate in deduzione dal reddito complessivo producono un recupero fiscale maggiore delle spese portate in detrazione: scontano l'aliquota marginale, dal 2003 l'aliquota marginale minima è del 23%.

Si tratta in linea generale delle spese mediche generiche (compreso l'acquisto di medicinali e di materiale sanitario, terapie riabilitative, etc.) e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del TUIR, per le quali non occorre documentazione medica

che certifichi la correlazione tra la spesa sostenuta e l'handicap.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, le analisi diagnostiche e le spese per protesi dentarie e sanitarie anche se sostenute da soggetti portatori di handicap non hanno un trattamento fiscale agevolato. Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa,
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona,
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali del nucleo,
- al personale con qualifica di educatore professionale,
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

### Ricoveri in istituti a lunga degenza

In caso di ricovero di un portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della legge 104/1992<sup>vedi nota</sup>, in un "istituto di assistenza e di ricovero" o in un "centro di assistenza diurno" non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte relativa alle spese mediche e a quelle paramediche di assistenza specifica.

A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza (la fattura o una dichiarazione allegata).

Se il soggetto ricoverato in istituto di lunga degenza, non è riconosciuto disabile (è il caso ad esempio di un anziano non ammalato) la spesa sostenuta non può essere portata in deduzione.

Il ricoverato stesso, ovvero un familiare di cui esso è fiscalmente a carico potrà fruire della detrazione del 19% per la sola quota di spese mediche distintamente riportate nella fattura di spesa (da indicare a rigo E1 del 730 – RP1 di unico).

